

Tribunale di Prato, sez. lavoro
Sentenza 19 aprile 2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato il 25.11.2009 V.S. adiva il Tribunale di Prato, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentir accertare lo svolgimento delle funzioni dirigenziali e condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive nella misura di Euro 137.800,25 o a quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dai singoli mesi e con decorrenza luglio 2003.

Si costituiva in giudizio il Ministero di Giustizia il quale preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per assoluta genericità delle allegazioni in fatto ed in diritto e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande contenute nel ricorso in quanto infondate in fatto ed in diritto.

La causa veniva istruita mediante prove orali e documentali e la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna con la presente decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo perché mancante degli elementi previsti all'art.414 nn.3 e 4 c.p.c. .Sul punto la Cassazione, con sentenza n.10759 del 7 giugno 2004, ha affermato che "nel giudizio del lavoro, l'adempimento da parte del ricorrente- lavoratore dell'onere di individuare con precisione nel ricorso i fatti allegati, necessario al fine di consentire un'efficace contestazione di essi da parte del convenuto-datore di lavoro, va valutato tenendo conto anche della concreta possibilità del datore di lavoro avere conoscenza specifica dei fatti allegati, talvolta maggiore rispetto alla conoscenza del lavoratore, trattandosi di fatti attinenti all'organizzazione aziendale...". Nel caso di specie il ricorrente ha delineato in maniera precisa sia gli elementi di fatto che di diritto delle proprie pretese mentre la convenuta ha contestato specificamente il ricorso attoreo senza essere conculcata nel proprio diritto di difesa.

Nel merito, il ricorrente afferma di essere inquadrato nell'Area C/3, Direttore di Cancelleria (doc.1 fasc.S.), e di aver lavorato presso il Tribunale di Prato sino al 31.12.2008. Afferma altresì che in data

01.07.2003 (doc.2 fasc.S.) il Presidente del Tribunale gli affidava la dirigenza interinale di tutte le Cancellerie con effetto dal 2.7.2003, per carenza o vacanza, conseguente al trasferimento del dirigente titolare. In sostanza il ricorrente asserisce di aver svolto tale funzione in via esclusiva sino al 30.09.2007 svolgendo, pertanto, mansioni superiori alla propria qualifica. Conclude osservando che dal 01.10.2007 aveva svolto la medesima funzione di Cancelliere Capo anche quando tale funzione era svolta da altro titolare, in quanto impegnato, in via interinale, soltanto per tre giorni a settimana presso il Tribunale pratese.

E' evidente che il ricorrente si duole di aver svolto il ruolo di "reggente" della dirigenza del Tribunale, rimasta vacante in assenza del titolare, e rivendica il riconoscimento delle mansioni superiori e le conseguenti differenze retributive.

Sul punto la Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n.3814 del 16.2.2011, e che riguarda un caso simile a quello odierno, ha affermato che "in tema di reggenza, da parte del personale appartenente alla qualifica C3, del pubblico ufficio sprovvisto, temporaneamente, del dirigente titolare, l'art. 20 del D.P.R. n. 266 del 1987 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52D.Lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Né, a tal fine, assume rilievo la disposizione di cui all'art. 24 del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 comparto ministeri - personale non dirigente, che - nel disciplinare il trattamento retributivo conseguente all'attribuzione di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza - riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso ritenendo irrilevante, ai fini

del riconoscimento del compenso per lo svolgimento di mansioni superiori, che il reggente della Procura generale presso la Corte d'appello non ricoprisse, quale direttore di cancelleria, la posizione apicale all'interno dell'area "C")".

Occorre tuttavia rilevare che le mansioni dirigenziali sono nel pubblico impiego privatizzato previste e confezionate ex lege. In particolare, ed in base agli articoli 2e 17 del D.Lgs. n. 165 del 2001, viene stabilito che ai dirigenti spetta "l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati". Inoltre, i dirigenti: "formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate; svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dagli uffici dirigenziali generali; dirigono, coordinano e controllano l'attività negli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici". A fronte di tali compiti l'art.21 del T.U. del Pubblico Impiego prevede che il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.

Nel caso di specie il dottor S. rileva di aver svolto mansioni superiori di grado dirigenziale per il periodo sopraddetto, in assenza del titolare. La reggenza è tuttavia diversa dallo svolgimento del ruolo di dirigente tout-court. Infatti mentre il dirigente assume la mera direzione dell'ufficio determinandone l'indirizzo e la gestione in senso proprio con impegno a raggiungere determinati obiettivi (con trattamenti economici correlati alle funzioni svolte e alle connesse responsabilità) la reggenza, invece, impone la direzione dell'ufficio secondo criteri di ordinaria gestione e senza assunzione di obblighi di produttività e di efficienza nonché di responsabilità. Dall'istruttoria orale svolta è emerso che il ricorrente svolgeva compiti e funzioni già propri della carriera direttiva, a cui il ricorrente appartiene, mentre non è emersa l'assunzione di qualificanti obblighi di risultato. Sul punto il teste S.P., ex Presidente del Tribunale di

Prato nel periodo per cui vi è causa, ha affermato che "...non furono stabiliti degli obiettivi da raggiungere perché non vi era sensibilità di questo problema in quegli anni...del potere disciplinare me ne occupavo io mentre delegavo per la fase istruttoria la dott.ssa R.. Per le relazioni sindacali io presiedevo l'assemblea e il dott.S. collaborava con me nelle decisioni...". E' evidente che il ricorrente ha svolto soltanto in parte, e non in maniera esclusiva, compiti spettanti alla posizione dirigenziale da coprire. Infatti il teste P. ha dichiarato che S. si occupava soltanto della "gestione ordinaria...le fatture le firmavo solo io...quando si procedeva alla stipula dei contratti con trattativa privata era il dott.S. che procedeva alle trattative mentre per le forniture che richiedevano procedure comparative era sempre il dott.S. che procedeva e poi mi informava...". Il medesimo teste ha affermato anche che "quando entrò in servizio la V., dal 2007 al 2009, il dott.S. ritornò alle sue antiche funzioni di dirigente delle cancellerie civili...". Tali dichiarazioni contrastano con quanto narrato in ricorso secondo cui il ruolo di reggenza era stato tenuto dallo S. anche durante la presa di servizio della V., seppur per alcuni giorni a settimana.

E' patente che non vi è prova sufficiente sul prevalente impegno quotidiano e costante, in termini qualitativi e, soprattutto, quantitativi e temporali, che tale mansione superiore ha in concreto comportato, non potendo esso ritenersi dimostrato documentalmente né dal decreto di assegnazione dell'incarico, né dalla mera tipologia di compiti emergente dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte ricorrente né dalle prove orali espletate che hanno, invece, dato conto che al ricorrente venivano soltanto delegati determinati compiti, astrattamente spettanti al dirigenti, e, comunque, questi ultimi venivano sempre svolti in collaborazione con il Presidente del Tribunale. E' emerso altresì che il ricorrente "ha mantenuto sempre la sua stanza al piano terra...non fu mai sostituito in cancelleria civile dove rimase sempre lì...il dott. S. anche quando fu delegato da me per i compiti sopraddetti si occupava sempre della direzione sua cancelleria anche se però in forma attenuata..."(vedesi deposizione teste P.). Il fatto che il dott. S. continuasse a compiere anche le attività proprie delle sue mansioni di funzionario direttore di cancelleria, peraltro comportandosi nell'espletamento delle mansioni aggiuntive non come un dirigente (figura non tenuta al rispetto di un preciso orario di lavoro), è avvalorata proprio dal fatto che l'attore continuava a timbrare il cartellino (vedesi deposizione teste V.).

Alla luce di quanto detto si rileva che il dott. S. non ha svolto né mansioni superiori né ha svolto una attività vicaria o di reggenza ma ha svolto soltanto talune funzioni legittimamente delegate dal Presidente del Tribunale e, comunque, rientranti nelle attribuzioni dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva come, per l'appunto, il ricorrente.

La particolarità della vicenda, involgente controverse questioni di diritto, nonché la complessità della ricostruzione del fatto, fanno ritenere sussistenti quelle eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese di giudizio